

Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2017/2018

Art. 1 – Finalità

1. Il presente bando viene emanato al fine di garantire continuità alla sperimentazione delle “Sezioni Primavera” per l’anno scolastico 2017/2018, promuovendo, attraverso tale strumento, l’educazione dei bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi e fornendo, nel contempo, un servizio formativo–sociale alle famiglie.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a) Articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l’attivazione in via sperimentale di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi”;
- b) Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, confermato per un ulteriore biennio con successivo Accordo stipulato in data 30 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni;
- c) Regolamento recante, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres., e successive integrazioni e modificazioni (di seguito Regolamento);
- d) Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2017/2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 24 marzo 2017;
- e) Intesa regionale per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritta in data 5 luglio 2017, tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sentita l’A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 – Destinatari

1. La partecipazione al bando è riservata ai soggetti gestori di:
 - a) scuole di infanzia statali;
 - b) scuole di infanzia paritarie;
 - c) nidi di infanzia pubblici;
 - d) nidi di infanzia gestiti da soggetti privati in convenzione.
2. I nidi di infanzia convenzionati di cui al punto 1 lettera d) devono essere in possesso di una convenzione con il Comune, nel cui territorio hanno sede, valida per l’anno scolastico 2017-2018.

3. I destinatari di cui al punto 1 possono avere al proprio interno, alternativamente, o una Sezione Primavera già autorizzata e finanziata negli anni scolastici a partire dal 2007/2008 fino al 2016/2017 in possesso dei requisiti richiesti al momento dell'attivazione ed esplicitati dal successivo articolo 4, ovvero una Sezione Primavera di nuova costituzione da attivare nell'anno scolastico 2017/2018.
4. La Sezione è costituita quale servizio aggiuntivo e integrativo rispetto alle attività di scuola di infanzia o al servizio educativo dei nidi. In particolare, come stabilito dal Regolamento:
 - a) il vocabolo **"integrativo"** specifica la funzione della Sezione Primavera quale Sezione che **si aggiunge alla struttura della scuola dell'infanzia o alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l'attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;**
 - b) il vocabolo **"aggregato"** indica che la **Sezione primavera è sempre unita alla struttura di una scuola dell'infanzia o alla struttura di un nido di infanzia autorizzate** ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento;
5. Viene autorizzata e finanziata una sola Sezione Primavera all'interno di ogni scuola o nido di infanzia.

Art. 4 – Requisiti

1. Sono ammissibili a finanziamento le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 3 le cui Sezioni Primavera, di nuova attivazione nell'anno scolastico 2017/2018 ovvero già autorizzate e finanziate negli anni scolastici precedenti, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) accogliere bambini, che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre 2017. L'inserimento effettivo dei bambini viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età e il diritto al mantenimento del posto all'interno della Sezione Primavera permane anche dopo il compimento del trentaseiesimo mese, sino al termine dell'anno scolastico 2017/2018;
 - b) dimostrare, che la Sezione Primavera, non sostituisce una sezione di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; ma si aggiunge alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l'attivazione della Sezione Primavera, bambini della medesima età (età compresa tra i 24 e i 36 mesi). Nei nidi di infanzia la Sezione primavera non può sostituire la "Sezioni Grandi" del nido, ma solo aggiungersi ad essa. Il numero dei bambini accolti nella "Sezioni Grandi" deve essere almeno pari al numero dei bambini accolti nella Sezione Primavera;
 - c) disporre dell'autorizzazione comunale, per l'anno scolastico 2017/2018, attestante l'idoneità al proprio funzionamento sotto il profilo della disponibilità di locali e di spazi nella struttura della scuola o del nido cui è aggregata, che siano idonei, sotto il profilo funzionale e della sicurezza, ad ospitare le sue attività e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia di età di cui alla su indicata lettera a) quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione e la cura della persona.
L'autorizzazione, va presentata al Servizio istruzione e politiche giovanili - **pena la revoca del contributo** - entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale, del provvedimento del Direttore Centrale che approva l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse e non ammesse alla sperimentazione;
 - d) disporre di almeno un locale adibito ad uso esclusivo delle attività della Sezione Primavera;
 - e) allestire i locali e gli spazi con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
 - f) assicurare l'apertura, nel corso dell'anno scolastico, per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno. L'attività può proseguire anche durante il mese di luglio;

- g) essere dotata di un orario di funzionamento flessibile, che assicuri l'apertura all'utenza per un numero di ore giornaliere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 8, distribuite su almeno cinque giorni settimanali;
 - h) essere dotata di personale educativo o docente proprio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento, e di personale ausiliario. Il personale ausiliario può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata;
 - i) predisporre un progetto educativo adeguato ai bisogni dei bambini accolti, conforme alle caratteristiche e ai contenuti di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento;
 - j) dimostrare:
 - per l'anno scolastico 2016/2017, di aver predisposto idonee forme di aggiornamento per il proprio personale ovvero di aver consentito allo stesso di partecipare ad attività formative specifiche;
 - per l'anno scolastico 2017/2018, di aver programmato idonee forme di aggiornamento biennale del proprio personale ovvero di consentire allo stesso di partecipare ad attività formative specifiche;
 - k) il numero minimo di bambini frequentanti la Sezione Primavera non deve essere inferiore a dieci mentre il numero massimo non deve essere superiore a venti nel singolo anno scolastico, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno di essi. Per le Sezioni Primavera aventi sede operativa in Comune montano o in Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il numero minimo di bambini è cinque.
 - l) durante tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera non deve essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente;
 - m) in presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di uno o due bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale, il rapporto numerico di cui alla lettera che precede è pari a otto bambini per educatore o docente. In presenza di tre o più bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale il rapporto numerico è pari a cinque bambini per educatore o docente. In entrambi i casi tali rapporti numerici non devono essere superati per tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera;
 - n) L'eventuale contribuzione massima (retta mensile massima) richiesta alle famiglie deve essere contenuta nella seguente fascia parametrica: minimo euro 100,00 – massimo euro 550,00. La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti. L'Ente gestore, per la contribuzione minima (retta mensile minima), può stabilire anche un importo inferiore a detta fascia parametrica. In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia il medesimo Ente può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.
2. La conclusione dei progetti deve avvenire entro la data del 30 giugno 2018, con facoltà di proseguire il servizio anche nel mese di luglio 2018.
 3. Sono riconosciute come Sezioni primavera, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia organizzate secondo i requisiti previsti al comma 1, i cui progetti si concludano entro il termine di cui al comma 2.

Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria e criteri per la ripartizione dei fondi

1. L'entità dei contributi da destinare alle Sezioni Primavera, è definita in quote fisse di riferimento, determinate in base al numero dei bambini frequentanti ed alla durata oraria del servizio.
2. Il contributo è assegnato integralmente, in via prioritaria, alle Sezioni sperimentali già funzionanti, precedentemente finanziate sia con risorse regionali che con risorse statali e, successivamente, alle Sezioni di nuova attivazione con i criteri definiti dall'articolo 11, commi 2 e 3, del Regolamento.

3. In particolare, come stabilito dal Regolamento, si definiscono:
- **Sezioni primavera di nuova attivazione** le Sezioni avviate per la prima volta nell'anno scolastico di riferimento ovvero già avviate in anni scolastici precedenti, ma non funzionanti nei due anni scolastici consecutivi antecedenti l'anno scolastico di riferimento;
 - **Sezioni primavera funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento (2017/2018)**: Sezioni che proseguono, nell'ambito di un territorio definito, l'erogazione del servizio avviato anteriormente all'anno scolastico 2017/2018 e non interrotto nei due anni precedenti, indipendentemente dal passaggio del servizio ad altra istituzione scolastica o dalla modifica della natura giuridica dell'ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore.
5. Le quote fisse di contribuzione, determinate in base al numero dei bambini iscritti alla singola Sezione Primavera e al numero di ore di apertura giornaliera della stessa, sono riportate nella tabella che segue:

Numero bambini frequentanti per sezione	Durata oraria giornaliera del servizio	Quota annuale di contributo	Presenza di bambini disabili o svantaggiati
15-20	da 7 a 8 ore	Euro 27.000,00	maggiorazione del 10%
15-20	da 5 a 6 ore;	Euro 22.500,00	maggiorazione del 10%
10-14	da 7 a 8 ore	Euro 20.000,00	maggiorazione del 10%
10-14	da 5 a 6 ore;	Euro 16.000,00	maggiorazione del 10%
5-9 (solo per le deroghe consentite)	da 7 a 8 ore	Euro 12.500,00	maggiorazione del 10%
5-9 (solo per le deroghe consentite)	da 5 a 6 ore;	Euro 9.000,00	maggiorazione del 10%

6. È prevista una maggiorazione percentuale del contributo in caso di presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini con disabilità o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale. L'accertamento della disabilità avviene in base alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", mentre l'accertamento di una situazione di svantaggio socio culturale viene documentata dai competenti Uffici comunali che abbiano preso in carico il minore o la di lui famiglia. La maggiorazione verrà erogata nella misura massima del 10%, indipendentemente dal numero di bambini disabili o svantaggiati frequentanti la Sezione.
7. Le risorse destinate per l'area di intervento "Sezioni Primavera", individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 24.03.2017, unitamente agli ulteriori fondi di provenienza ministeriale, saranno ripartiti ai sensi del presente articolo.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda va compilata utilizzando il modulo reperibile sul portale della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it - Sezione Istruzione e ricerca - Area la Regione per le scuole -. Il format relativo alla domanda prevede che il richiedente indichi se è un soggetto che attiva per la prima volta una Sezione Primavera oppure un soggetto che presenta la domanda per la prosecuzione del servizio già attivato negli anni scolastici precedenti.

2. La domanda di cui al punto 1, in regola con la normativa sul bollo e completa in ogni sua parte, va sottoscritta dal Dirigente scolastico, dal Legale rappresentante dell'Ente gestore o da altro soggetto da questi delegato e munito di poteri di firma. La sottoscrizione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". In caso di firma del soggetto delegato va altresì allegata copia del documento comprovante il potere di firma di quest'ultimo.
3. Alla domanda di cui al punto 1 sono allegati:
 - a) scheda identificativa della Sezione Primavera (allegato 1 alla domanda);
 - b) progetto educativo della Sezione Primavera (allegato 2 alla domanda);
 - c) planimetria che illustra la collocazione della Sezione Primavera all'interno dei locali della struttura della scuola o del nido di infanzia cui è aggregata, oppure in alternativa, per le sole Sezioni già funzionanti nell'anno scolastico 2016/2017, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che la collocazione della Sezione Primavera all'interno della struttura ospitante non ha subito variazioni e rimane la medesima presentata nell'anno scolastico 2016/2017 o successivi (allegato 3 alla domanda);
 - d) dichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione comunale al funzionamento della Sezione per l'anno scolastico 2017/2018 ovvero della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione al Comune competente della domanda volta al suo ottenimento (allegato 4 alla domanda);
 - e) dichiarazione di posizione fiscale dell'Ente gestore beneficiario (allegato 5 alla domanda);
 - f) dichiarazione di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità operative della polizza di assicurazione infortuni stipulata dalla Regione che comprende tra gli assicurati anche i bambini della Sezione Primavera (valida per il periodo 28.02.2015 - 31.08.2019) (allegato 6 alla domanda).
4. La domanda completa degli allegati va presentata entro il giorno **21 agosto 2017**:
 - a mano o a mezzo raccomandata A/R alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio istruzione e politiche giovanili, via Ippolito Nievo, 20 – 33100 Udine.
 - mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it
5. In caso di presentazione a mezzo raccomandata A/R fa fede il timbro postale impresso dall'ufficio postale da cui viene spedito il plico e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta alla Direzione entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
6. In caso di presentazione della domanda a mezzo posta elettronica certificata dovranno essere soddisfatti i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa di riferimento (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale), con particolare riguardo alla firma digitale e all'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici, ove dovuto (decreto ministeriale 23 gennaio 2004). In relazione all'imposta di bollo, si precisa che è possibile provvedere al pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23 (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate). Nel compilare il modello F23 occorre indicare:
 - campo 4: dati del richiedente;
 - campo 6: il codice della Direzione provinciale di riferimento con riguardo alla sede dell'ente versante (Tl2 per Trieste; Tl4 per Gorizia; Tl6 per Pordenone; Tl8 per Udine)
 - campo 9: il codice "PA";
 - campo 10: l'anno 2017, il codice "LR 22/2010, art. 7";

- campo 11: il codice "456T";
- campo 12: la descrizione "imposta di bollo";
- campo 13: l'importo pari a euro "16,00".

L'immagine da scansione del modello F23 che dimostra l'assolvimento dell'obbligo relativo all'imposta di bollo va allegata alla domanda di contributo.

Art. 7 – Cause di esclusione

1. Costituiscono causa di esclusione dall'esame per l'ammissione alla sperimentazione ed al correlato finanziamento:
 - a) la mancata sottoscrizione della domanda;
 - b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - c) l'assenza di uno o più requisiti di cui al precedente articolo 4;

Art. 8 – Selezione delle domande

1. L'istruttoria delle domande, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 del Regolamento, è effettuata dal Servizio competente in materia di istruzione nell'ambito del Tavolo tecnico interistituzionale, che verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4 del presente bando nonché la completezza e la regolarità formale delle domande medesime.
2. Le domande, rispondenti ai requisiti indicati al capoverso che precede, sono inserite in due distinte graduatorie regionali:
 - a) la prima per le Sezioni già autorizzate e funzionanti negli anni scolastici precedenti;
 - b) la seconda per le Sezioni di nuova attivazione nell'anno scolastico 2017/2018.
3. L'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione – ed al relativo finanziamento – per l'anno scolastico 2017/2018 verrà pubblicato nel sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente all'elenco di quelle non ammesse alla sperimentazione.

Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato ai soggetti di cui all'articolo 3 le cui domande siano state positivamente valutate dal Tavolo tecnico interistituzionale che autorizza la sperimentazione della Sezione Primavera per l'anno scolastico 2017/2018.
2. Le fasi dell'erogazione dei contributi regionali sono due: anticipazione e saldo.
3. Fatto salvo il rispetto delle limitazioni imposte dal patto di stabilità e crescita per l'esercizio di riferimento, è prevista un'anticipazione del 70% del contributo ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo ammesso, a seguito della verifica del rendiconto.

Le Sezioni ammesse al finanziamento, prima di ricevere l'anticipazione di cui al comma 2, sono tenute a conseguire l'autorizzazione comunale al funzionamento e (se non l'hanno già fatto al momento della presentazione della domanda) ad inviarla, entro il termine di cui all'articolo 16 comma 1 lettera f) del Regolamento (sei mesi dalla data di pubblicazione, sul sito internet istituzionale, del decreto del Vicedirettore Centrale che approva l'elenco Sezioni ammesse e non ammesse alla sperimentazione).

Art. 10 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se non coperte dal contributo regionale, deve essere presentato dai singoli beneficiari entro il termine e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del Regolamento, nel rispetto delle tipologie di spesa di cui all'articolo 12 del Regolamento.

Art. 11 – Monitoraggio

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle Sezioni Primavera, nel corso dello svolgimento degli interventi, verrà effettuata un'azione di monitoraggio attraverso questionari strutturati, che verranno erogati a tutte le Sezioni funzionanti nell'anno scolastico 2017/2018.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 12 – Note informative

1. In adempimento all'art. 14 della L.R. 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili

Responsabile del procedimento: dott.ssa Nilla Patrizia Miorin – Direttore di Servizio;

Istruttore del procedimento: dott.ssa Annalisa Delli Zotti – Responsabile di Posizione organizzativa